



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Consigliere (relatore)
Maristella Filomena	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. **23260**, di opposizione al decreto del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 142 c.g.c., promosso

da

PIRROTTA GIOVANNI, nato a Bagnara Calabria il 29 settembre 1956 (cod. fisc.: PRRGNN56P29A552F) ed ivi residente in via c.da Rombolà, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Francesco Macrì (cod. fisc.: MCRFNC85B22H224F) del foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bagnara Calabria, via Santi Pietro e Paolo 9, e digitalmente presso il seguente indirizzo p.e.c.: francescomacri@pec.it

avverso

il decreto n. 103/2024 del 19 aprile 2024 del Giudice monocratico, notificato al ricorrente il 23 aprile 2024, con il quale è stata disposta la compilazione d’ufficio, a spese dell’agente contabile, del conto giudiziale relativo alla gestione economale del Comune di Bagnara Calabria (RC), per l’esercizio

	finanziario 2020 (1° gennaio – 1° luglio 2020), e determinata l'applicazione	
	della sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile Pirrotta Giovanni per	
	l'importo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 141, sesto comma, c.g.c..	
	Visti gli atti e i documenti di causa.	
	Nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, udita la relazione del relatore	
	consigliere Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Giuseppe Spadafora, per delega	
	dell'avv. Francesco Macrì, per l'agente contabile opponente, e il p.m., nella	
	persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone. Nessuno e comparso per l'am-	
	ministrazione comunale di Bagnara Calabria.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di opposizione, ritualmente depositato presso la segreteria di	
	questa sezione giurisdizionale il 22 maggio 2024, il signor Giovanni Pirrotta,	
	nella qualità di economo del comune di Bagnara Calabria, ha proposto oppo-	
	sizione avverso il decreto n. 103/2024, notificato il 23 aprile 2024, con il	
	quale il giudice monocratico di questa sezione giurisdizionale ha disposto la	
	compilazione d'ufficio del conto giudiziale relativo alla gestione 1° gennaio –	
	1° luglio 2020, a spese dell'agente contabile, ed ha applicato a quest'ultimo	
	la sanzione pecuniaria per l'importo di euro 500,00, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 141, sesto comma, c.g.c.. L'opponente ha chiesto l'annullamento del	
	decreto monocratico n. 103/2024 e, per l'effetto, di ordinare al comune di	
	Bagnara Calabria il deposito del conto giudiziale debitamente parificato. Al	
	riguardo, il signor Pirrotta ha affermato che, il 16 agosto 2022, è stato noti-	
	ficato il decreto del giudice monocratico di questa sezione territoriale, con il	
	quale, a seguito di ricorso per resa del conto da parte della Procura regionale,	
	gli è stato intimato di depositare il conto giudiziale della gestione economale	
	2	

	per l'esercizio 2020 presso l'amministrazione, entro 120 giorni dalla notifica	
	del decreto, e all'amministrazione, una volta espletata la fase di verifica e	
	controllo amministrativo, di depositare presso la segreteria della Corte dei	
	conti il conto giudiziale parificato, entro 120 giorni dal deposito del conto da	
	parte dell'agente contabile. Ha, inoltre, dichiarato che, il 23 agosto 2022, ha	
	comunicato a questa sezione giurisdizionale di essere andato in pensione il	
	1° luglio 2020 e di avere consegnato, il 30 giugno 2020, al responsabile	
	dell'area finanziaria del comune tutta la documentazione contabile sino al 30	
	giugno 2020. Con decreto del giudice monocratico n. 119/2023, preso atto	
	della documentazione inviata dal Pirrotta, gli è stato intimato di depositare	
	al comune il conto giudiziale per il periodo 1° gennaio – 1° luglio 2020 debi-	
	tamente sottoscritto, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedi-	
	mento. L'agente contabile, con nota prot. n. 0013730 del 29 giugno 2023,	
	depositata in copia unitamente al ricorso in opposizione, ha chiesto al co-	
	mune di depositare presso la Corte dei conti il conto della gestione richiesto,	
	depositato presso l'ente con nota prot. n. 10750 del 30 giugno 2020, senza	
	ottenere alcun riscontro da parte dell'ente locale. Pertanto, l'opponente ha	
	concluso per la riforma del decreto avverso, con il quale questa sezione	
	territoriale ha accertato l'inadempimento al decreto monocratico n.	
	119/2023, disponendo la compilazione d'ufficio del conto giudiziale, con ap-	
	plicazione della sanzione pecuniaria a carico dello stesso, considerato che il	
	sig. Pirrotta ha adempiuto ai suoi doveri, rendendo il conto nei termini di	
	legge.	
	2. Con decreto n. 151/2024 del 22 maggio 2024, ritualmente comunicato al	
	ricorrente, è stata fissata l'udienza dell'11 giugno 2024 per la discussione del	
	3	

	ricorso in opposizione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di	
	udienza, è stato, inoltre, ritualmente comunicato al p.m. e al comune di Ba-	
	gnara Calabria.	
	3. Con memoria, deposita il 4 giugno 2024, il p.m. ha rassegnato le proprie	
	conclusioni. In particolare, ha chiesto la revoca del decreto n. 103/2024,	
	l'acquisizione d'ufficio del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 141, settimo	
	comma, c.g.c., e la comminazione della sanzione pecuniaria al responsabile	
	del procedimento, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.g.c., ferma re-	
	stando la obbligatorietà della presentazione del conto per l'esercizio finanzia-	
	rio 2020. Si è, infine, riservato di agire nei confronti dei soggetti che hanno	
	omesso l'adempimento dei propri obblighi di ufficio. Secondo il l'attore pub-	
	blico, infatti, dalla documentazione prodotta dall'agente contabile sembra-	
	rebbe emergere il corretto adempimento del dovere di ufficio, da parte del	
	signor Pirrotta, di redigere e presentare il conto giudiziale alla propria ammi-	
	nistrazione mentre non è chiaro se l'amministrazione abbia attivato le pro-	
	cedure di parificazione e se la stessa abbia avuto un esito, tanto positivo	
	quanto negativo. In tale situazione, stante il silenzio dell'amministrazione,	
	peraltro sollecitata dallo stesso agente contabile, non si ha neppure contezza	
	se il conto giudiziale depositato presso l'ente locale abbia i requisiti minimi	
	per potersi configurare come tale, sì da consentire all'amministrazione di	
	istruirlo. Vi sarebbe, pertanto, la necessità di applicare alla fattispecie in	
	esame l'art. 141, settimo comma, c.g.c., con la conseguente acquisizione	
	d'ufficio del conto giudiziale presentato all'amministrazione e non depositato	
	da quest'ultima presso la sezione giurisdizionale.	
	4. Con ordinanza n. 48/2025 del 20 maggio 2025, il collegio, considerato che	
	4	

	il ricorrente ha dichiarato di avere chiesto al comune di Bagnara Calabria la	
	urgente trasmissione del conto giudiziale in esame, depositato formalmente	
	all'amministrazione comunale con nota prot. n. 10750 del 30 giugno 2020,	
	che, inoltre, l'agente contabile ha prodotto copia della nota del 27 giugno	
	2023, inviata via p.e.c. al Responsabile del settore tributi ed area finanziaria	
	del comune di Bagnara Calabria il 29 giugno 2023, dal quale risulta la richie-	
	sta all'ente locale di invio a questa sezione giurisdizionale di copia del conto	
	giudiziale depositato il 30 giugno 2020, e che l'ente locale non ha dato ri-	
	scontro alcuno alla richiesta dell'agente contabile, ha disposto che il comune	
	di Bagnara Calabria, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	provvedesse nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedi-	
	mento, a depositare presso la segreteria di questa sezione giurisdizionale una	
	dettagliata relazione sull' <i>iter</i> di verifica, controllo amministrativo e parifica-	
	zione del conto giudiziale in esame, unitamente a copia conforme del conto	
	giudiziale depositato dall'agente contabile Giovanni Pirrotta con la nota prot.	
	n. 10750 del 30 giugno 2020. Il Collegio ha, altresì, fissato l'udienza dell'11	
	novembre 2025 per la prosecuzione del giudizio.	
	5. Con nota prot. n. 14149 del 23 giugno 2025, depositata il 10 novembre	
	2025, il comune di Bagnara ha dichiarato che <i>“non risulta parificato il conto</i>	
	<i>giudiziale relativo all'agente contabile Pirrotta Giovanni per il periodo</i>	
	<i>01/01/2020 – 30/06/2020, in quanto mai pervenuto allo scrivente, né conse-</i>	
	<i>gnato all'Ufficio Protocollo.”</i> , che <i>“Risulta protocollata soltanto una nota di tra-</i>	
	<i>smissione datata 30/06/2020, prot. n. 10750, nella quale si fa riferimento a</i>	
	<i>quattro rendicontazioni per il periodo indicato, non allegate alla stessa.”</i> , che	
	<i>“L'agente contabile Pirrotta Giovanni, neppure in seguito al Decreto n.</i>	
	5	

	<i>103/2024 emesso dalla Corte dei conti e notificatogli in data 23/04/2024 ha</i>	
	<i>provveduto alla compilazione del Conto Giudiziale per il suddetto periodo, no-</i>	
	<i>nostante l'ordine impartito dalla Corte e l'applicazione della sanzione di €</i>	
	<i>500,00 ai sensi dell'art. 141 c.g.c.", che "Il legale del sig. Pirrotta – avv. Fran-</i>	
	<i>cesco Macrì – con nota datata 29/06/2023, acquisita al prot. n. 13730, ha</i>	
	<i>invitato l'Ufficio a trasmettere alla Corte dei Conti il Conto Giudiziale che si</i>	
	<i>afferma essere stato depositato in data 20/06/2020 (prot. n. 10750), senza</i>	
	<i>tuttavia allegare alcun documento contabile che comprovi l'avvenuto deposito</i>	
	<i>o consegna allo scrivente o all'Ufficio Protocollo.", che "L'agente contabile non</i>	
	<i>ha presentato alcun Conto Giudiziale con la nota prot. 10750/2020; Non ha</i>	
	<i>ottemperato all'ordine impartito dalla Corte dei Conti con decreto n. 103/2024;</i>	
	<i>Né egli, né il suo legale hanno mai trasmesso copia del conto contestato." e che</i>	
	<i>"Pertanto, allo stato non esiste alcun atto di Conto Giudiziale redatto dal di-</i>	
	<i>pendente Pirrotta Giovanni relativo al periodo 01/01/2020 – 30/06/2020".</i>	
	<i>L'ente locale ha, altresì, depositato la nota prot. n. 24589 del 10.11.2025 con</i>	
	<i>allegati i conti giudiziali compilati d'ufficio e relativi ai: 1) diritti di riprodu-</i>	
	<i>zione documenti amministrativi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020; 2)</i>	
	<i>passaggi di proprietà dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020; 3) diritti di</i>	
	<i>segreteria atti urbanistici dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020; 4) gestione</i>	
	<i>economo – anticipazione piccole spese dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno</i>	
	<i>2020.</i>	
	6. <i>All'udienza dell'11 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha insistito</i>	
	<i>per l'accoglimento dell'opposizione, riportandosi agli scritti difensivi, e il</i>	
	<i>p.m., in ragione delle note dell'amministrazione comunale, si è rimesso alle</i>	
	<i>valutazioni del collegio. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.</i>	
	6	

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	7. Il ricorso del signor Giovanni Pirrotta è infondato. Risulta, infatti, dalla	
	documentazione versata in atti dal comune di Bagnara Calabria che l’agente	
	contabile non ha provveduto al deposito dei conti giudiziali oggetto del de-	
	creto opposto. Ne deriva che quest’ultimo deve essere integralmente confer-	
	mato. Pertanto, questo collegio respinge il ricorso in opposizione e, per l’ef-	
	fetto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., conferma in via definitiva le statuizioni con-	
	tenute nel decreto n. 103/2024 del 19 aprile 2024. Al riguardo, si osserva,	
	inoltre, che l’ente locale ha trasmesso quattro conti giudiziali compilati d’uf-	
	ficio relativi al periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020, non depositati	
	dall’agente contabile. Tuttavia, tali conti non risultano essere stati compilati	
	in contraddittorio con l’agente contabile ai sensi dell’art. 614, primo comma,	
	lett. b) del r.d. n. 827/1924 a cura del segretario comunale dell’ente, come	
	disposto con il già menzionato decreto del giudice monocratico, né tantomeno	
	risultano parificati. Ne deriva che gli stessi devono essere restituiti all’ammi-	
	nistrazione comunale perché improcedibili affinché si provveda alla loro com-	
	pilazione d’ufficio da parte del segretario comunale, in contraddittorio con	
	l’agente contabile e a spese del signor Giovanni Pirrotta, per poi essere pari-	
	ficati e depositati presso questa sezione giurisdizionale, in conformità al	
	menzionato decreto del giudice monocratico n. 103/2024 reso definitivo con	
	il presente provvedimento.	
	8. Il ricorrente soccombente deve, inoltre, essere condannato al pagamento	
	delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano come da nota	
	segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	7	

	la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitiva-	
	mente pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144, primo comma,	
	c.g.c.,	
	- respinge il ricorso e, per l'effetto, condanna il signor Giovanni Pirrotta a	
	versare al comune di Bagnara Calabria l'importo della sanzione pecuniaria di	
	euro 500,00, ai sensi dell'art. 141, sesto comma, c.g.c.;	
	- inoltre, a conferma del decreto del giudice monocratico n. 103/2024 del 19	
	aprile 2024,	
	a) dispone, ai sensi dell'art. 141, sesto comma, c.g.c., la compilazione d'uffi-	
	cio dei conti giudiziali sopra indicati, a spese dell'agente contabile, a cura del	
	segretario comunale del comune di Bagnara Calabria, entro il termine di ses-	
	santa giorni dalla notifica della presente sentenza;	
	b) avverte il segretario comunale del comune di Bagnara Calabria che la com-	
	pilazione d'ufficio dei conti giudiziali nel termine già indicato, idonei per	
	forma e contenuto a rappresentare i risultati delle gestioni contabili, dovrà	
	avvenire in contraddittorio con l'agente contabile, ai sensi dell'art. 614, primo	
	comma, lett. b) del r.d. n. 827/1924, e, che, nel medesimo termine, gli stessi	
	dovranno essere presentati alla amministrazione comunale;	
	c) avverte l'amministrazione comunale che è tenuta, entro trenta giorni dalla	
	presentazione dei conti compilati d'ufficio dal Segretario comunale, a:	
	1) espletare la fase di verifica o controllo amministrativo dei conti giudiziali	
	previsti dalla vigente normativa;	
	2) parificare i conti giudiziali;	
	3) depositare i conti giudiziali, unitamente alla relazione degli organi di con-	
	trollo interno, presso questa sezione giurisdizionale;	
	8	

[illegible]